



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO

N. 1160 del 12 GIU. 2018

DIREZIONE AFFARI GENERALI

OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO EURO 388,50 PER CONTRIBUTO UNIFICATO RELATIVO ALLA CONTROVERSIA N. 910/2014 R.G. DEFINITA CON SENTENZA N. 692/2017 DELLA CORTE DI APPELLO DI CATANIA.

U.O.C. AFFARI GENERALI
L. ESTESIORE
IL DIRETTORE
AVV. GIOVANNI TOLOMEO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
U.O.C. AFFARI GENERALI
IL DIRETTORE
AVV. GIOVANNI TOLOMEO

U.O.C. AFFARI PATRIMONIALI
IL DIRETTORE
AVV. GIOVANNI TOLOMEO

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento

| | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|-------------------------------------|------|--------------------------|------------|--------------------------|---------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Autorizzazione n. <u>108/6</u> del <u>07/06/18</u> | <input checked="" type="checkbox"/> | C.P. | <input type="checkbox"/> | F d. Vinc. | <input type="checkbox"/> | S.Pass. |
| | Denominazione <u>509010101 - Imposte e tasse</u> | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | Autorizzazione come da prospetto allegato | | | | | | |

IL FUNZIONARIO

IL DIRETTORE U.O.C.
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO/PATRIMONIALE
(Dott. Massimo Cicero)

Il 12 GIU. 2018, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Commissario Dott. Salvatore Lucio Ficarra, nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 398/Serv. 1° / S.G. dell'1 agosto 2017, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L. R. 30/1993 dai dottori: EMANUELE ASSAM' D'ISTROAS Salvatore Lombardo, Direttore Amministrativo e con l'assistenza SAVIS Sig. Marcello Gugliotta, quale Segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio informatico dell'ASP di Ragusa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 3/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/6/09 e s.m.i., dal 17 GIU. 2018

IL SEGRETARIO
Sig. Marcello Gugliotta

Notificata al Collegio Sindacale il _____ con nota prot. n. _____

DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO

Dell'Assessorato Regionale della Salute ex L.R. n. 5/09 trasmessa in data _____ prot. n. _____

SI ATTESTA

Che l'Assessorato Regionale della Salute:

- Ha pronunciato l'**approvazione** con provvedimento n. _____ del _____
 - Ha pronunciato l'**annullamento** con provvedimento n. _____ del _____
- come da allegato.

Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art. 16 della L.R. n. 5/09 dal _____

DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO

- Esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L. R. n. 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n. 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo, dal _____
- Immediatamente esecutiva dal _____
Ragusa, _____

IL SEGRETARIO

REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. _____ del _____
- Modifica con provvedimento n. _____ del _____
Ragusa, _____

IL SEGRETARIO

Visto il D.lgs n. 502/92 e s.m.i.;

Vista la L.R.n. 5/2009;

Visto l'Atto aziendale di questa ASP, adottato con Delibera n. 1774 del 3/5/2017 ed approvato con DD.AA. nn. 1095/2017 e 1058/2017;

PREMESSO che i signori Leontini Angela, Sortino Maria, Vindigni Corrado, Floridia Maria, Cappello Francesca, tutti lavoratori appartenenti al bacino LSU in servizio presso l'ASP in forza di contratti quinquennali stipulati il 1.8.2007 con la cessata Azienda Ospedaliera "Civile.- OMPA", con ricorso notificato il 6.4.2010 promosso avanti al TAR Catania impugnavano, con istanza di sospensione cautelare : 1) la nota prot. 207 del 26.1.2010 dell'Assessorato della Salute, con la quale si rappresentava la impossibilità di rilasciare all'Azienda autorizzazioni per la stabilizzazione con assunzione a tempo pieno e indeterminato dei ricorrenti; 2) ogni altro atto connesso, presupposto e conseguente;

VISTA la deliberazione n. 768 del 14.4.2010 a mezzo della quale l'Azienda disponeva di resistere in giudizio avverso detto ricorso, conferendo, all'uopo, incarico professionale all'Avv. Danilo Vallone;

PRESO ATTO che con ordinanza collegiale n. 274 del 8.5.2010 il TAR adito pronunciava sulla propria incompetenza territoriale e disponeva la trasmissione del fascicolo al Presidente del TAR Sicilia per la decisione sulla attribuzione del ricorso;

VISTO il ricorso notificato il 19.1.2012, proposto dagli stessi ricorrenti innanzi il Tribunale di Ragusa, Giudice del Lavoro, avverso l'Assessorato della Salute e contro l'ASP, a mezzo del quale si richiedeva ora accertarsi il preteso diritto dei ricorrenti alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, previa disapplicazione di tutti gli atti amministrativi che risultassero ostativi a tale pretesa; in ogni caso, ordinare a tutte le Amministrazioni resistenti la immediata adozione di ogni atto e provvedimento utile alla positiva conclusione del procedimento in oggetto, secondo quanto meglio descritto in ricorso, con udienza di trattazione fissata per il 16.1.2013;

VISTA la delibera n. 826 del 21.11.2012 a mezzo della quale veniva affidato incarico professionale all'Avv. Danilo Vallone di costituzione e resistenza in giudizio;

VISTA la sentenza del Tribunale di Ragusa, Sez. Lavoro, n. 554/2014 emessa il 22.7.2014 con la quale veniva accolto il ricorso proposto dai sigg. Leontini Angela, Vindigni Corrado, Sortino Maria, Floridia Maria e Cappello Francesca ed ordinato all'Azienda di portare a compimento la procedura di stabilizzazione intrapresa dall'Azienda Ospedaliera Civile OMPA in favore dei suddetti ricorrenti;

VISTA la deliberazione n. 1856 del 24.9.2014 a mezzo della quale l'ASP disponeva di proporre appello avverso detta decisione, nella parte in cui dispone che i ricorrenti vadano assunti senza alcuna prova selettiva, conferendo all'uopo incarico allo stesso avvocato Danilo Vallone;

VISTA l'ordinanza del 20.1.2015 depositata il 27.21.2015 a mezzo della quale la Corte di Appello rigettava la istanza di inibitoria della immediata esecutorietà, proposta dall'Azienda sulla considerazione che "l'eventuale assunzione degli appellati non sarebbe definitiva ma sempre condizionata alla conferma della stessa sentenza";

VISTA la deliberazione n. 1851 del 22.9.2015 a mezzo della quale l'Azienda ha provveduto alla presa d'atto della suddetta sentenza, esecutiva come per legge ed ha proceduto alla stabilizzazione a tempo indeterminato su posti vacanti di coadiutore amministrativo dei ricorrenti Leontini

Angela, Vindigni Corrado, Sortino Maria, Floridia Maria e Cappello Francesca, la stessa rimaneva condizionata all'esito del giudizio pendente innanzi la Corte di Appello;

VISTA la sentenza n. 692/2017 depositata il 30.6.2017 della Corte di Appello di Catania che definitivamente pronunciando, rigetta l'appello e condanna l'appellante azienda al pagamento in favore delle parti appellate delle spese del grado, che liquida in complessive Euro 6.000,00 (Euro 1.200,00 per ciascun appellato) oltre rimborso 15%, spese generali, IVA, CPA come per legge;

VISTO l'avviso di liquidazione dell'imposta emesso da Equitalia Giustizia prot. 1132/2018 e notificato all'Azienda presso il legale costituito in giudizio avv. Vallone, relativo all'insufficiente pagamento del contributo unificato per Euro 388,50 relativo alla citata controversia n. 910/2014 R.G. definita con sentenza n. 692/2017 della Corte di Appello di Catania ;

CONSIDERATO che, in conformità alle vigenti disposizioni, occorre procedere al pagamento del contributo, come da modello F-23 trasmesso dalla Agenzia delle Entrate, per l'importo di Euro 388,50 e che il relativo onere grava esclusivamente sull'Azienda, ;

Su proposta del Direttore della UOC che ne attesta la legittimità formale;


SENTITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA


Per i motivi rassegnati in premessa da intendersi qui di seguito integralmente riportati e trascritti:

- Procedere al pagamento del contributo unificato per Euro 388,50 relativo alla controversia R.G.N. 910/2014 definita con sentenza n. 692/2017 della Corte di Appello di Catania, meglio descritta in premessa come da avviso di Equitalia Giustizia del 001132/2018;
- In conseguenza, liquidare e pagare alla Agenzia delle Entrate di Catania a mezzo modello F-23 allegato l'importo di Euro 388,50 a gravare sul conto di costo imposte e tasse n.509010101;
- Trasmettere copia via PEC ad Equitalia Giustizia s.p.a. dell'avvenuto pagamento, come dalla stessa richiesto;
- Disporre la immediata esecutività del presente atto.


IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Salvatore Lombardo



IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. EMANUELE MASSARA



IL COMMISSARIO
Dott. Salvatore-Lucio Ficarra



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Sig. Marcello Gagliardi

